

Il vantaggio è frutto della disapplicazione di disposizioni normative a partire dal 2015

Il Fisco fa il pieno sugli interessi

Incassi più alti del dovuto (1% annuo) e rimborsi più bassi

Pagina a cura

DI MAURIZIO VILLANI

Dal 2015 a oggi il fisco ha incassato e sta incassando miliardi di euro a titolo di interesse più del dovuto, tenuto conto che la maggior parte delle cartelle esattoriali non è stata impugnata o, quanto meno, non è stata contestata in modo corretto e specifico per quanto riguarda gli interessi fiscali. Anche in questi giorni, dopo la sospensione della riscossione per pandemia Covid-19, i contribuenti stanno ricevendo la notifica di milioni di cartelle esattoriali che contengono gli interessi fiscali del 4% (art. 20 dpr n. 602/1973 e art. 2 dm 21 maggio 2009). Ma questo non è corretto. Ecco perché.

Tassi di interesse legali. L'art. 1284, primo comma, codice civile, testualmente dispone: «Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5% in ragione d'anno. Il ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo». Appunto per questo, nel corso degli anni, soprattutto dal 2015 in poi, i tassi di interesse legale sono stati quelli indicati in tabella.

Tassi di interesse fiscali. Il fisco, invece, sin dall'1 ottobre 2009, ha sempre applicato e sta continuando ad applicare il tasso unico di interesse del 4% (art. 20 citato e 2 dm 21 maggio 2009), senza però adeguarlo alle precedenti e successive normative, come le seguenti. L'art. 13, primo e secondo comma, della legge n. 133 del 13/05/1999, stabilisce dal 18 maggio 1999 che: «La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinata nell'esercizio del potere di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del Cod. Civ.». Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

I tassi di interesse legale dal 2015		
Anno 2015	0,50 %	Dm 11/12/2014
Anno 2016	0,20 %	Dm 11/12/2015
Anno 2017	0,10 %	Dm 07/12/2016
Anno 2018	0,30 %	Dm 13/12/2017
Anno 2019	0,80 %	Dm 12/12/2018
Anno 2020	0,05 %	Dm 12/12/2019
Anno 2021	0,01 %	Dm 11/12/2020

Il corretto tasso di interesse fiscale dal 2015		
2015	0,50 % + 3 % = 3,50 %	- 0,50 %
2016	0,20 % + 3 % = 3,20 %	- 0,80 %
2017	0,10 % + 3 % = 3,10 %	- 0,90 %
2018	0,30 % + 3 % = 3,30 %	- 0,70 %
2019	0,80 % + 3 % = 3,80 %	- 0,20 %
2020	0,05 % + 3 % = 3,005%	- 0,95 %
2021	0,01 % + 3 % = 3,001%	- 0,99 %

Il corretto tasso di interesse fiscale			
2020	4 %	3 %	differenza 1 %
2021	4 %	3 %	differenza 1 %

Il fisco si adegua così			
	INTERESSI LEGALI		INTERESSI FISCALI
2009	3 %	dm 12/12/2007	4 %
2010	1 %	dm 04/12/2009	4 %
2011	1,50 %	dm 07/12/2010	4 %
2012	2,50 %	dm 12/12/2011	4 %
2013	2,50 %	dm 12/12/2011	4 %
2014	1 %	dm 12/12/2013	4 %

400, sono dettate le disposizioni per le modalità di computo e la determinazione della decorrenza degli interessi di cui al comma 1, al fine di garantire l'omogeneità della disciplina tenuto conto dei principi del Codice civile e dell'ordinamento tributario nonché della specificità dei singoli tributi».

L'art. 13, terzo comma, dl n. 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994, stabilisce che: «Il ministro delle finanze è autorizzato a determinare, con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, la misura degli interessi di cui ai commi 1 e 2, dovuti a decorrenza dall'1 gennaio 1995».

Il fisco sin dal 1999 non ha mai rispettato la suddetta disposizione dei tre punti percentuali, lasciando sempre il

tasso unico di interesse del 4% dal 2015. Infatti, secondo la succitata norma, il corretto tasso di interesse fiscale doveva e deve essere, a partire dal 2015, quello che si legge nella seconda tabella. Di conseguenza, la differenza media in più incassata dal fisco è dello 0,72 % rispetto al 4 %, come da quadro sinottico alla successiva lettera E. L'art. 37, commi 1 ter e 1 quater, del dl n. 124/2019, convertito con modifiche dalla legge n. 157/2019, con decorrenza dal 25/12/2019, stabilisce che: «1-ter. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicem-

bre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1% e il 3%.

1-quater. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite misure differenziate, nei limiti di cui al comma 1-ter del presente articolo, per gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché per quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

Anche in questo caso il fisco

non si è mai adeguato, tanto è vero che il citato decreto ministeriale non è stato ancora emanato. Invece, secondo la succitata norma, il corretto tasso di interesse fiscale dal 2020 a oggi al massimo deve essere come si legge nella terza tabella in pagina. In definitiva, il fisco, senza rispettare le tassative normative di cui ai numeri 1 e 2, ha incassato e sta incassando dal 2015 a oggi circa l'1% in più del dovuto con gravi danni economici per i contribuenti a causa di questo ingiustificato arricchimento (cosiddetta locupletazione). E si tratta di miliardi di euro in sette anni. In sostanza, il fisco si è adeguato soltanto negli anni dal 2009 in poi, quando i tassi di interesse legale più alti erano i seguenti (si veda la quarta tabella). Dal 2015 in poi, invece, il fisco si è ben guardato dall'adeguarsi alle succitate normative di cui ai numeri 1 e 2 favorevoli ai contribuenti.

Le stesse considerazioni valgono anche per gli interessi del 4,50% annuo per dilazione di pagamento (art. 21 dpr n. 602/1973);

per gli interessi di mora del 2,68% fino al pagamento (art. 30 dpr n. 602/1973); per gli interessi del 4,5% annuo a seguito di sospensione amministrativa della riscossione (art. 39 dpr n. 602/1973).

Tassi di interesse fiscali dei rimborsi. Gli artt. 42 - bis, 44 e 44 - bis dpr n. 602/1973 stabiliscono che il tasso di interesse dei rimborsi fiscali è del 2% annuo, calcolato all'1% semestrale, escluso il primo e l'ultimo semestre dell'ordinativo di pagamento.

A parte l'assurda situazione per cui il fisco incassa il 4% e rimborsa soltanto quasi il 2%, anche i rimborsi dovevano e devono essere adeguati ai maggior tassi indicati dalle succitate normative di cui alla lettera B, nn. 1 e 2).

In definitiva, il fisco, ignorando precise disposizioni normative, dal 2015 incassa interessi maggiori del dovuto (quasi dell'1% annuo) e rimborsa, invece, con interessi quasi del 2% annuo (con il calcolo dei semestri).

In tali situazioni, si possono intravedere profili di incostituzionalità per mancato adeguamento a precise disposizioni normative, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza, e art. 97, secondo comma, della Costituzione, che testualmente dispone:

«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione».